

CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM BUSTO ARSIZIO
ASSOCIAZIONE COMMERCianti DI BUSTO ARSIZIO
REGOLAMENTO
ANNO 2017

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI

ART. 1

IL REGOLAMENTO

1.1 - Il presente Regolamento viene istituito ai sensi dell'art.8 dello Statuto dell'Associazione Commercianti di Busto Arsizio, denominata anche "Confcommercio Imprese per l'Italia – Ascom Busto Arsizio" e, ad integrazione dello stesso, determina le regole di funzionamento dell'Associazione.

1.2 – L'Assemblea Generale dei Fiduciari approva e delibera le modifiche al Regolamento ai sensi e per effetto dell'art. 18 dello Statuto.

ART.2

ORGANIZZAZIONE DELLE CATEGORIE E DELLE ZONE

2.1 - Ai sensi degli articoli 6 e 7 dello Statuto, i Soci dell'Associazione sono organizzati in Categorie o Settori, secondo criteri di classificazione dell'attività esercitata e in Comuni e Zone in base all'appartenenza territoriale. Solo se in regola con i contributi sociali il socio può esercitare i diritti negli Organi Statutari ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

I Soci, per i Comuni della zona, hanno quale base l'assemblea comunale. Ogni aggregazione comunale può essere rappresentata da almeno un Fiduciario.

Per il Comune di Busto Arsizio, le zone sono riconosciute dall'Associazione solo

a condizione che al loro interno siano stati regolarmente costituiti comitati o associazioni di quartiere, di via o di piazza dotati di proprio statuto, e sono rappresentate da un Fiduciario.

2.2 - LE CATEGORIE

Le categorie merceologiche rappresentate sono ricomprese, in base all'attività prevalente di ogni singola impresa, nei seguenti settori:

- 1) Commercio al Dettaglio in sede fissa:
 - a) Generi Alimentari
 - b) Abbigliamento, Calzature, Accessori e Prodotti Tessili
 - c) Macellerie, Pollerie e Pescherie
 - d) Mobili, Arredi ed Antiquariato
 - e) Oreficerie e Orologerie
 - f) Ottici
 - g) Fiori e Piante
 - h) Cartolerie, Librerie, Giocattoli, Profumerie, Bigiotterie, Oggettistica e altri
Articoli per la Persona
 - i) Casalinghi, Ferramenta, Colori e Vernici, Articoli belle arti, Oggettistica e altri
Articoli per la Casa
 - j) Elettrodomestici e Prodotti del Settore Elettronico
 - k) Auto, Moto, Cicli e Accessori
 - l) Giornali e Riviste
 - m) Tabaccherie

- 2) Commercio all'Ingrosso e Grande Distribuzione Organizzata
 - a) Settore Alimentare
 - b) Settore non Alimentare

- 3) Settore Pubblici Esercizi e Turismo
- 4) Commercio su Aree Pubbliche
- 5) Gestori Impianti Carburante
- 6) Settore dei Servizi (Assicurazioni, Agenzie Viaggi, Agenzie di Pratiche Automobilistiche e altri Servizi per la Persona e per l'Impresa), della Produzione, delle Professioni, Consorzi e Associazioni di imprenditori.
- 7) Settore dell'Intermediazione
 - a) Agenti di Commercio
 - b) Mediatori Agenti d'Affari

2.3 - I COMUNI DELLA ZONA

I Soci della Zona possono eleggere in ogni Comune, sulla base dell'Assemblea Comunale, almeno un Fiduciario.

I Comuni della zona sono i seguenti:

Cairate

Castellanza

Fagnano Olona

Gorla Maggiore

Gorla Minore

Marnate

Olgiate Olona

Solbiate Olona

I Comuni sopra indicati sono di seguito definiti come “Comuni”, “Comuni della Zona” o “Comuni del Medio-Olona”.

2.4 – LE ZONE DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

I Soci dell’Associazione appartenenti al Comune di Busto Arsizio, qualora si siano organizzati in Associazioni o Comitati di quartiere, di Via o di Piazza, regolarmente costituiti e dotati di proprio statuto, rappresentano la zona territoriale definita dallo statuto stesso.

Ogni zona può essere rappresentata da un fiduciario, secondo quanto previsto dal successivo art. 3.

2.5 – I Rappresentanti dei Sindacati Autonomi locali e delle Categorie Autonome locali aderenti a Confcommercio - Imprese per l’Italia nazionale e all’Associazione Commercianti di Busto Arsizio sono equiparati a tutti gli effetti ai Fiduciari di Categoria a condizione che posseggano i requisiti previsti dallo statuto.

2.6 – Le cariche di Fiduciario di Categoria, Fiduciario di Comune della Zona e Fiduciario di Zona di Busto Arsizio sono tra loro incompatibili. Colui che per coincidenza dovesse essere eletto sia Fiduciario di Categoria che Fiduciario di Zona (dei Comuni o di Busto Arsizio), dovrà optare per una delle cariche.

2.7 - Le elezioni possono avvenire per voto palese o a scrutinio segreto presso la sede dell’Associazione; ovvero per corrispondenza dal domicilio dell’associato o con sistema elettronico. In caso di parità di voti verrà eletto Fiduciario il più anziano di età.

2.8 - Per le categorie e i Comuni del Medio-Olona, che presentano particolari esigenze organizzative, l’Assemblea può deliberare la nomina di più Fiduciari fino ad un massimo di tre. In tal caso le Categorie o i Settori merceologici e i Comuni del Medio-Olona devono essere composti da non meno di cinquanta

associati.

2.9 - Le Assemblee di Categoria e Comunali possono deliberare la costituzione di Comitati Sindacali.

I Comitati Sindacali hanno il compito di coadiuvare i Fiduciari nell'espletamento del loro mandato e saranno convocati ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

2.10 - Ai Fiduciari è dato ampio mandato per l'organizzazione della Categoria o della "Zona", purchè le deliberazioni adottate non siano in contrasto con lo Statuto, con il presente Regolamento e con gli indirizzi e le direttive definiti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

2.11 - Il Vice Fiduciario collabora con il Fiduciario nell'organizzazione della categoria merceologica, del comune o della zona che rappresenta, e in caso di impedimento del Fiduciario partecipa alle Assemblee di Categoria, Comunali o di Zona in sua vece.

2.12 - Le Assemblee di Categoria e Comunali sono valide indipendentemente dal numero dei presenti. Le stesse sono convocate dal Fiduciario d'intesa con l'Associazione almeno 5 (cinque) giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o messaggio di posta elettronica anche non certificata, o fax o lettera consegnata a mano. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, la data e l'ora dell'adunanza. Le Assemblee possono altresì essere convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta di almeno 1/3 degli appartenenti alla Categoria, ovvero 1/3 dei Soci del Comune della Zona con un preciso schema di ordine del giorno. In tal caso il Presidente del Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta; in mancanza la convocazione verrà effettuata entro i successivi 15 giorni dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le delibere delle Assemblee di Categoria e Comunali sono approvate anche attraverso i voti espressi per delega, con l'unica limitazione che alla stessa persona non possono essere conferite più di due deleghe.

ART.3

CRITERI DI RAPPRESENTATIVITA' NELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI FIDUCIARI

3.1 - L'Assemblea Generale dei Fiduciari è composta come segue:

- FIDUCIARI DI CATEGORIA

Ogni Categoria è rappresentata nell'Assemblea Generale dal Fiduciario ovvero dai Fiduciari.

I Sindacati Autonomi locali e le Categorie Autonome locali, aderenti a Confcommercio - Imprese per l'Italia Nazionale e all'Associazione, sono rappresentati in Assemblea dal loro Presidente o suo delegato. I Rappresentanti dei Sindacati Autonomi Locali e delle Categorie Autonome Locali sono equiparati ai Fiduciari di Categoria ai sensi dell'art. 2, comma 6 del presente Regolamento.

- FIDUCIARI DEI COMUNI DELLA ZONA

Ogni Comune della Zona è rappresentato dal Fiduciario ovvero dai Fiduciari.

- FIDUCIARI DELLE ZONE DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

Ogni zona del Comune di Busto Arsizio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, al punto 4, è rappresentata dal proprio Presidente o suo delegato che viene equiparato al Fiduciario.

PARTE SECONDA
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

ART.4

MODALITA' DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

4.1 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Generale dei Fiduciari a scrutinio segreto secondo le seguenti modalità:

- i Consiglieri vengono eletti tra i Fiduciari di Categoria, i Fiduciari dei Comuni della Zona e i Fiduciari delle Zone del Comune di Busto Arsizio.

- A tutti i componenti l'Assemblea Generale dei Fiduciari aventi diritto al voto deve essere consegnata una scheda di votazione. La scheda stessa può riportare i nomi dei soggetti candidati che si propongono.

- Saranno eletti membri del Consiglio Direttivo, nei limiti stabiliti dall'Assemblea, in un numero ricompreso tra un minimo di 9 (nove) e un massimo di 15 (quindici) componenti, i Fiduciari che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti dei candidati che si trovino in coincidenza dell'ultimo posto utile per l'ottenimento della carica di Consigliere, verrà eletto nel Consiglio Direttivo il Fiduciario più anziano di età.

4.2 – L'assemblea nomina il Presidente di Assemblea, il Segretario e 3 (tre) Scrutatori che assolvono i seguenti compiti:

- Spoglio delle schede di votazione

- Redazione e sottoscrizione del Verbale che deve contenere integralmente, in ordine di voti riportati, sia gli eletti che quanti hanno ottenuto voti.

4.3 - In caso di dimissioni o comunque di vacanza, subentreranno i candidati non eletti che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti assumerà la carica di Consigliere il Fiduciario più anziano di età.

ART. 5

ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

5.1 - L'Assemblea a scrutinio segreto provvede all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, composto, come previsto dall'art.25 dello Statuto, da 3 (tre) membri Effettivi e 2 (due) membri Supplenti, eletti anche fra non soci.

5.2 - La votazione per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere separata da quella per l'elezione del Consiglio Direttivo. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di qualunque altro organo sociale dell'Associazione.

E' facoltà dell'Assemblea Generale dei Fiduciari proporre tra i candidati per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, un Revisore iscritto all'Albo Professionale.

A tutti i componenti l'Assemblea Generale dei Fiduciari aventi diritto al voto deve essere consegnata una scheda di votazione. La scheda stessa può riportare i nomi dei soggetti candidati che si propongono.

Saranno eletti membri del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che avranno ottenuto più voti. A parità di voti dei candidati che si trovino in coincidenza dell'ultimo posto utile per l'ottenimento della carica di Revisore dei Conti, sarà eletto il più anziano di età.

5.3 – L'Assemblea nomina gli Scrutatori che assolvono i seguenti compiti:

- Spoglio delle schede di votazione
- Redazione e sottoscrizione del Verbale che deve contenere integralmente, in ordine di voti riportati, sia gli eletti che quanti hanno ottenuto voti.

PARTE TERZA
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 6

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 - Il Presidente dell'Associazione è eletto, nella sua prima riunione, dal Consiglio Direttivo, presieduta dal Consigliere più anziano di età.

6.2 - La votazione avviene, di norma, a scrutinio segreto su schede predisposte con i nomi di tutti i Consiglieri eletti.

6.3 - Viene proclamato Presidente, ed assume immediatamente la Presidenza del Consiglio Direttivo, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si dovrà procedere ad una o più votazioni di ballottaggio.

ART. 7

ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI E DEL TESORIERE

7.1 - I Vice Presidenti vengono eletti in numero di 3 (tre) dal Consiglio Direttivo con votazione, di norma, a scrutinio segreto. In caso di parità di voti si dovrà procedere ad una o più votazioni di ballottaggio.

7.2 - Il Presidente può proporre al Consiglio la nomina del Vice Presidente Vicario, indicando un nominativo scelto tra i Vice Presidenti.

7.3 - Il Tesoriere viene eletto su proposta del Presidente dal Consiglio Direttivo. In caso di votazione a scrutinio segreto, a parità di voti, si dovrà procedere a una o più votazioni di ballottaggio.

ART. 8

LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva, con riferimento agli articoli 21 e 22 dello Statuto, è composta da non più di 5 (cinque) membri. Ne fanno parte di diritto: il Presidente, i tre Vice Presidenti e il Tesoriere.

ART. 9

COMMISSIONI INTERNE

9.1 – La Giunta Esecutiva può prevedere la costituzione, anche temporanea, di Commissioni interne con il fine di studiare o approfondire specifici argomenti.

9.2 – Le Commissioni sono formate di norma da Consiglieri, che possono avvalersi della collaborazione del Direttore, del Vice Direttore, dei Capi Servizi o di altri Dipendenti dell'Associazione o, in casi particolari, richiedere il supporto di professionisti esterni.

9.3 – Le Commissioni relazionano rispetto al lavoro svolto alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Direttivo, conformemente alla motivazione per la quale sono state costituite.

9.4 - Le Commissioni sono rappresentative dell'Associazione solo se in tal senso delegate.